

# Assicurazione R.C. AUTO- Mobilità alternativa



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: Polizza Libro Matricola

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo, nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private.



## Che cosa è assicurato?

- ü Danni involontariamente causati a terzi in aree pubbliche e private
- ü Ricorso terzi da incendio

L'Impresa risarcisce i danni fino all'importo indicato in polizza (c.d. massimale); per legge, il massimale minimo per sinistro è di euro 6.450.000 per danni alla persona e di euro 1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte.

## Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ❑ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro per danni a cose e persone.

Limitatamente ai soli danni a cose:

- ❑ 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
- ❑ 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e dei soggetti di cui al punto 1.
- ❑ 3. i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e dei soggetti di cui al punto 1 se conviventi o a loro carico.
- ❑ 4. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e i soggetti a loro legati dai rapporti elencati nei punti 2 o 3.

Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro RCA l'Impresa ha diritto a rivalersi sull'assicurato nei seguenti casi:

- ! conducente di età inferiore al minimo consentito dalla legge
- ! danni causati a terzi durante una sfida o una gara di velocità non autorizzata
- ! danni da circolazione con contrassegno identificativo contraffatto
- ! veicolo dato a noleggio in violazione delle disposizioni vigenti
- ! danni subiti dai terzi trasportati
- ! veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! danni causati su strade, laddove sia previsto il divieto di circolazione
- ! danni causati a terzi dal veicolo con caratteristiche difformi rispetto al prototipo omologato
- ! danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili



Dove vale la copertura?

- ü La copertura è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per la Svizzera.
- ü Il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) estende la validità dell'assicurazione R.C. Auto al territorio controllato da quei Paesi che aderiscono al sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione, le cui sigle internazionali indicate sullo stesso non siano barrate.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente rilascia dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunica i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza, i premi successivi alle scadenze previste. Il premio è determinato sulla base della quotazione dell'Impresa; per il suo frazionamento è prevista una addizionale dell'entità concordata tra le parti.
- Il premio è calcolato per ciascun veicolo in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia. Se in seguito alle movimentazioni dei veicoli il premio dovuto risulta superiore a quello anticipato, il contraente deve versare la differenza entro 30 giorni dalla relativa comunicazione dell'Impresa; se, invece, il premio dovuto risulta inferiore a quello anticipato, l'Impresa, nello stesso termine di 30 giorni, rimborsa al netto delle imposte la differenza percepita.
- Il pagamento del premio può avvenire tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalle normative vigenti.
- Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La copertura dura un anno, dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza - se il premio è stato pagato (diversamente è operante dalle ore 24 del giorno di pagamento) - e termina alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. Le garanzie sono operanti per i 15 giorni successivi alla scadenza; questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato a copertura del medesimo rischio.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto si conclude alla scadenza indicata in polizza, senza possibilità o necessità di disdetta.

# Assicurazione R.C. Auto

"Polizza Libro Matricola"

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

(DIP aggiuntivo R.C. Auto)



Data ultimo aggiornamento: 16.07.2026

Il DIP aggiuntivo RC Auto pubblicato è l'ultimo disponibile

"Mobilità alternativa"

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n.018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: [allianz.spa@pec.allianz.it](mailto:allianz.spa@pec.allianz.it), sito Internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2024 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.043 milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a 110 milioni di euro.

Il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società è pari a 292%. Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate.



### Che cosa NON è assicurato?

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| COPERTURA | RISCHI ESCLUSI                                                          |
| R.C.A.    | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP. |



### Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono ulteriori informazioni rispetto a quanto riportato nel DIP.



### A chi è rivolto questo prodotto?

A chi deve adempiere agli obblighi di legge per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.

La polizza Libro Matricola è emessa su autorizzazione dell'Impresa e il premio è una quotazione che considera le caratteristiche del rischio, la sua storicità e il complessivo parco veicoli da assicurare. Per richiedere una quotazione è necessario rivolgersi ad un punto vendita.



### Quali costi devo sostenere?

La provvigione media prevista a vantaggio dell'intermediario è pari al 10,79% per il prodotto RCA

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All'Impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità<br>- lettera inviata ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano<br>- tramite il sito internet dell' Impresa - <a href="http://www.allianz.it">www.allianz.it</a> - accedendo alla sezione Reclami.<br>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni.<br>Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet <a href="http://www.allianz.it">www.allianz.it</a> nella sezione Reclami. |
| All'IVASS                 | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbitro Assicurativo                                        | (obbligatorio) Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mediazione                                                  | (obbligatoria) Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013 n.98).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Negoziazione assistita                                      | (obbligatoria) Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato: per le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto. Le modalità sono dettagliate all'interno dei siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> alla Sezione " Per il Consumatore " e <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> alla Sezione "Consumatori".<br>Risoluzione delle liti transfrontaliere: nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a> o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |

#### REGIME FISCALE

Trattamento fiscale dei premi: il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità/deducibilità fiscale dei premi: in capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.

Tassazione delle somme percepite: le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE),  
PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Sono composte da:

- Condizioni di assicurazione edizione 01/2026, modello LLM1
- Condizioni di assicurazione edizione 01/2026, modello RCM1

### Avvertenza

Il glossario costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

## GLOSSARIO

**Aggravamento del rischio:** modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio.

**Alienazione:** trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

**Assicurato:** soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

**Assicurazione:** insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

**Attestazione dello stato del rischio:** certificato emesso dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

**Cedente:** persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

**Certificato (di assicurazione):** documento che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto; fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

**Cessionario:** soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

**Circolazione:** movimento, fermata e sosta del veicolo.

**Concorrenza (fino alla concorrenza):** raggiungimento.

**Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**Contrassegno identificativo:** è la targa adesiva, plastificata e non rimovibile, obbligatoria per i monopattini, le cui caratteristiche sono definite dal Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione 27 giugno 2025, n. 210.

**Danno:** modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

**Degrado/Deprezzamento:** diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

**Demolizione:** Veicolo radiato dal P.R.A. per demolizione (con conseguente rottamazione).

**Distruzione:** danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

**Esclusione del veicolo:** operazione che determina la cessazione o la sospensione delle garanzie prestate su un veicolo assicurato con la polizza Libro Matricola.

**Esclusioni di garanzia:** casi, specificamente richiamati nel contratto, in cui la garanzia assicurativa non è operante.

**Furto:** impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

**Guasto:** il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura o difetto, mancato funzionamento di sue parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

**Impresa o Compagnia:** Allianz S.p.A.

**Incendio:** combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

**Inclusione del veicolo:** operazione che determina l'attivazione delle garanzie prestate su un veicolo assicurato con la polizza Libro Matricola.

**Indennizzo/indennità:** somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

**Infortunio:** evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

**Locazione finanziaria (leasing finanziario):** è contratto tipico (comma 136 dell'art 1 l. n. 124/2017) a seguito del quale un soggetto qualificato ed autorizzato (banca o intermediario finanziario) si obbliga ad acquistare un bene (anche un veicolo) e metterlo a disposizione dell'utilizzatore per un certo periodo e dietro corrispettivo. Al termine "l'utilizzatore ha diritto ad acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito, ovvero l'obbligo di restituirlo". Il diritto di riscatto è parte essenziale di questo tipo di contratto.

**Locazione senza conducente:** è il contratto a seguito del quale il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario il solo veicolo. Il noleggio a lungo/breve termine è una tipologia di locazione.

**Manodopera:** il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta della riparazione.

**Massimale:** limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Monopattino elettrico:** dispositivo di micromobilità a propulsione prevalentemente elettrica, privo di posti a sedere, dotato di motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, conforme ai requisiti tecnici e costruttivi stabiliti dalla normativa vigente, come disciplinato dall'art. 1, commi 75 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177 e dai relativi decreti attuativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Pacco batterie:** indica l'accumulatore o gli accumulatori con funzione di fornire l'energia dedicata in via esclusiva alla trazione del veicolo.

**Piattaforma telematica:** è la piattaforma istituita presso il centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione attraverso la quale è possibile richiedere il rilascio o la cancellazione del Contrassegno identificativo.

**Polizza:** documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Nel caso di una polizza del tipo Libro Matricola si distinguono:

- la "Polizza madre" che rappresenta l'accordo quadro tra le parti in cui confluiscono le singole "applicazioni"
- le "applicazioni" ossia il documento di polizza che certifica l'esistenza delle coperture assicurative per ciascun veicolo incluso nella "Polizza madre"

**Premio:** prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

**Proporzionale (regola proporzionale):** se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

**Quietanza:** ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

**Quotazione:** quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

**Rapina:** impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

**R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica):** responsabilità a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che causi un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

**Relitto:** ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

**Ricovero:** degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

**Risarcimento:** compensazione in moneta di un danno alle cose e / o alle persone (compreso il c.d. "danno morale").

**Rischio:** eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

**Risoluzione:** scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

**Rivalsa (azione di rivalsa):** diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

**Scoperto:** parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Spazio economico europeo (SEE):** Islanda, Liechtenstein e Norvegia aderiscono all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) con l'Unione Europea, firmato il 2 maggio 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

**Surrogazione:** principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

**Terzi (garanzia RCA):**

non sono considerati terzi – rispetto all'assicurato – i soggetti indicati dall'art. 129 del D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e, particolarmente, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo.

**Transazione:** accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

**Valore commerciale/Valore di mercato:** prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

**Norme Generali valide per tutte le garanzie****Articolo 1 - PREMIO - PAGAMENTO**

Il pagamento di tutte le somme dovute in forza del presente contratto deve essere eseguito verso l'Intermediario che lo amministra, oppure verso l'Impresa.

Il premio è determinato sulla base dei veicoli inclusi in polizza alla sottoscrizione del contratto; il premio di ciascun veicolo è calcolato in 1/360 per giorno di garanzia ed è dovuto per intero anche nel caso in cui sia stato concesso il frazionamento in più rate.

a) Premio o prima rata di premio (premio alla firma)

Si paga alla consegna dei documenti assicurativi; se il premio non viene versato, l'assicurazione resta sospesa fino all'avvenuto pagamento.

b) Rate di premio successive (se pattuite)

Devono essere pagate alle scadenze previste contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, sulla quale è indicata la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima comporta la sospensione dell'assicurazione dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza; se il pagamento viene effettuato dopo questo termine, l'efficacia della copertura viene ripristinata solo a partire dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

c) Regolazione del premio in corso di contratto (eventuale)

Se in corso di contratto, a seguito delle inclusioni di nuovi veicoli il parco veicolare assicurato aumenta rispetto al numero dei veicoli inclusi in polizza alla sottoscrizione del contratto, l'Impresa può chiedere al Contraente il pagamento di un titolo di regolazione premio, il cui importo è calcolato sulla base delle inclusioni e delle esclusioni di veicoli effettuate fino a quel momento.

L'importo così determinato deve essere versato dal Contraente entro 30 giorni dalla comunicazione. A seguito dell'avvenuto pagamento l'Impresa rilascia apposita quietanza.

d) Regolazione del premio alla scadenza

Entro 70 giorni dalla scadenza della polizza - o della frazione di anno se il contratto è composto da frazione d'anno più anno intero - l'Impresa determina il premio di regolazione, calcolato sulla base delle inclusioni e delle esclusioni di veicoli in corso di contratto e detratto quanto eventualmente già versato a fronte della regolazione del premio in corso di contratto, e lo comunica al contraente.

Entro i successivi 30 giorni da questa comunicazione:

– se il premio di regolazione risulta superiore a quello anticipato, il contraente deve versare la differenza; a seguito dell'avvenuto pagamento l'Impresa rilascia apposita quietanza.

– se il premio di regolazione risulta inferiore a quello anticipato, l'Impresa rimborsa al netto delle imposte la differenza percepita.

Le imposte e gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente e sono indicati in contratto.

**Articolo 2 - DOCUMENTI ASSICURATIVI E DUPLICATO**

I documenti assicurativi sono: il contratto, il certificato di assicurazione ed il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).

L'Impresa fornisce, senza oneri a carico del contraente, il duplicato di certificato ed il Certificato Internazionale di Assicurazione nei seguenti casi e con le modalità indicate:

- › smarrimento, sottrazione o distruzione: il contraente autocertifica il motivo della richiesta;
- › altri casi (ad esempio deterioramento): il contraente restituisce i documenti non più utilizzabili.

**Articolo 3 - DECORRENZA E DURATA**

Il contratto emesso riporta giorno ed ora della decorrenza; la durata del contratto è di un anno.

A richiesta del contraente, il contratto può avere durata costituita da una frazione di anno più un anno intero (si rinvia al "Glossario" per la definizione di "Frazione di anno", "Frazione di anno più anno intero", "Scadenza dell'intero periodo di assicurazione").

Esempio di contratto di durata (frazione di anno più anno intero) dal 30.06.25 al 31.12.26.

- a. frazione di anno: dal 30.06.25 al 31.12.25. Alla scadenza della frazione d'anno, il contraente è tenuto al pagamento del premio per la successiva annualità intera ed il contratto può essere risolto esclusivamente nei casi previsti dal successivo articolo 6 "Cancellazione del contrassegno identificativo e cessazione del rischio – (esclusione del veicolo).
- b. scadenza dell'intero periodo di assicurazione e data di variazione della classe di merito: 31.12.26 (anche in caso di sostituzione).

**Articolo 4 - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI DEI VEICOLI IN CORSO DI CONTRATTO**

In corso di contratto sono ammesse:

- inclusioni di veicoli, dalle ore 24 del giorno di comunicazione;
- esclusioni di veicoli per cessazione del rischio derivanti dalla cancellazione del contrassegno identificativo, con effetto dalle ore 24 del giorno della comunicazione, oppure, nel caso di furto del veicolo senza ritrovamento dello stesso o furto o smarrimento del contrassegno identificativo, dal giorno successivo alla data di denuncia.

L'assicurato si impegna a non utilizzare, o distruggere, o restituire i documenti assicurativi se ancora in suo possesso.

Per ogni operazione di inclusione o esclusione, l'Impresa rilascia apposito documento.

**Articolo 5 - SCADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si risolve - senza necessità di disdetta - alla scadenza indicata in polizza. L'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale estensione di 15 giorni, viene meno dalla data di decorrenza di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

**Articolo 6 - CANCELLAZIONE DEL CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO E CESSAZIONE DEL RISCHIO – (ESCLUSIONE DEL VEICOLO)**

La cancellazione del contrassegno identificativo conseguente a:

- › trasferimento della proprietà del veicolo, perdita totale del veicolo, volontà dell'assicurato;
- › furto o rapina del veicolo;
- › furto o smarrimento del contrassegno identificativo,

previa esibizione all'Impresa da parte del contraente:

- › di un'autocertificazione che descriva l'evento che ha causato la cessazione del rischio;
- › del documento che attesti l'avvenuta cancellazione del contrassegno identificativo,
- › nel solo caso di furto del veicolo senza ritrovamento dello stesso o furto o smarrimento del contrassegno identificativo, di copia della denuncia effettuata presso le autorità competenti,

determina l'esclusione del veicolo dalla polizza:

- › nel caso di furto del veicolo senza ritrovamento dello stesso o furto o smarrimento del contrassegno identificativo, dal giorno successivo alla data di denuncia del furto;
- › dalle ore 24 del giorno di consegna dei predetti documenti, negli altri casi di cessazione del rischio

Dalla data di esclusione viene calcolato il premio pagato e non goduto che, detratta la quota parte di imposte e contributi, concorrerà a determinare l'ammontare del premio di regolazione

Dall'effetto dell'esclusione, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

#### Articolo 7 - SOSPENSIONE

Il Contraente può chiedere la sospensione dell'assicurazione per ognuno dei veicoli assicurati all'interno della polizza Libro Matricola.

La sospensione:

- viene formalizzata tramite l'emissione di apposita appendice sottoscritta dal contraente
- decorre dalle ore 24 del giorno di ricevimento della richiesta
- si estende a tutte le garanzie presenti nella singola polizza-applicazione.

Per tutta la durata della sospensione il Contraente si impegna a non utilizzare, o distruggere o restituire il Certificato di Assicurazione ed il Certificato Internazionale di Assicurazione ricevuti in originale o in formato digitale; in caso di loro utilizzo improprio, Allianz si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati.

Non può essere operata la sospensione per la c.d. "Polizza madre", rappresentando essa il contratto quadro e non la copertura specifica dei veicoli.

A richiesta del Contraente, il veicolo precedentemente sospeso può essere nuovamente incluso nella "Polizza madre".

Le sospensioni delle singole polizze-applicazioni non modificano la scadenza della polizza Libro Matricola originariamente pattuita, neppure nel caso di successiva inclusione dei veicoli precedentemente sospesi.

I singoli periodi di sospensione vengono considerati nel calcolo della regolazione premio.

La sospensione non è consentita nel caso di furto del veicolo essendo in tal caso prevista apposita procedura di esclusione.

#### Articolo 8 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per la Svizzera.

Il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) estende la validità dell'assicurazione R.C. Auto al territorio controllato da quei Paesi che aderiscono al sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione, le cui sigle internazionali indicate sullo stesso non siano barrate.

L'Impresa risarcisce, con le procedure previste dagli accordi internazionali, i danni secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

Il Certificato Internazionale di Assicurazione è valido per il periodo in esso indicato, tuttavia l'Impresa (in applicazione all'articolo 1901, 2° comma, codice civile, e/o alla Legge n°221 del 2012) ne garantisce l'operatività fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, ma non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Se il contratto di riferimento del Certificato Internazionale di Assicurazione cessa di avere validità o è sospeso, il contraente assume l'impegno di non utilizzare, distruggere o restituire il Certificato. In caso contrario, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa sul contraente per le somme che eventualmente abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

#### AVVERTENZA

Il Certificato Internazionale di Assicurazione, al pari del contratto di assicurazione, non riporta indicazioni in merito all'estensione della validità del contratto per massimo 15 giorni successivi alla scadenza derivante direttamente dalla legge. Per questo motivo il Certificato Internazionale di Assicurazione – trascorso il periodo di validità indicato nel documento – potrebbe non essere riconosciuta come valida dalle Autorità del Paese (diverso da quelli indicati nel primo capoverso) sul territorio del quale si trovi il veicolo assicurato. È possibile, pertanto, che – per poter circolare – all'assicurato venga chiesto di stipulare un ulteriore contratto (ad esempio nelle forme di contratto temporaneo o di frontiera).

#### Articolo 9 - DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

La denuncia (ai sensi dell'art.143 del Codice delle Assicurazioni) deve:

- › essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu");
- › contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso;
- › essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al "Modulo blu", e solo nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.



#### Articolo 10 - GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

#### Articolo 11 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Se il contraente, al momento della stipula del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).

#### Articolo 12 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Se il contraente, successivamente alla stipula del contratto, non comunica ogni variazione del rischio che ne comporti un aggravamento tale per cui il premio pagato sarebbe stato diverso da quello convenuto, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (articolo 1898 del Codice Civile).

#### Articolo 13 - VEICOLO INTESTATO A SOGGETTO DIVERSO DAL CONTRAENTE – CONSEGNA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Se il veicolo è intestato a soggetto diverso dal contraente, è obbligo di quest'ultimo consegnare le presenti condizioni di assicurazione.

La consegna deve avvenire prima dell'inclusione del veicolo in polizza, secondo le seguenti modalità:

- se il veicolo è intestato a persona fisica, al soggetto intestatario del veicolo;
- se il veicolo è intestato a persona giuridica, al legale rappresentante o ad altro soggetto munito di apposita procura.

Il contraente può ottenere una ristampa delle presenti Condizioni di Assicurazione presso l'Intermediario che amministra il contratto.

#### Articolo 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE EDIZIONE 01/2026, MODELLO RCM1

### SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

#### Articolo 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa copre, in conformità alla Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere, entro i limiti stabiliti, le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, escluse le aree aeroportuali.

#### ESTENSIONI GRATUITE DELLA GARANZIA RCA:

Ricorso terzi da incendio

Entro il limite del massimale di polizza, la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, a copertura della responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio, esplosione e/o scoppio del veicolo descritto in polizza, compresi quelli prodotti dal pacco batterie purché installato sul veicolo al momento della ricarica.

#### Articolo 2 – NON OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE R.C. AUTO E AZIONE DI RIVALSA

Nei casi sottoelencati la garanzia non è valida e l'Impresa, in ottemperanza al Decreto legislativo 209/2005, esercita nei confronti del responsabile del danno o del proprietario del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati in caso di sinistro.

Le limitazioni della garanzia R.C. Auto e, quindi, la conseguente azione di rivalsa sono tassative e non possono essere estese per analogia a fattispecie simili.

- › Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della strada;
- › danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle regole sulla circolazione dei monopattini previste dalle disposizioni di legge in vigore;
- › conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore se il conducente non rispetta il requisito di età minima prevista per la guida (14 anni);
- › danni causati a terzi durante una sfida o gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del Codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice;
- › danni derivanti da circolazione con Contrassegno identificativo contraffatto;
- › veicolo dato a noleggio se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
- › danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- › danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili;

- › danni causati su strade o all'interno di aree per le quali la normativa di riferimento vigente (statale, regionale e/o locale) non consente la circolazione del veicolo assicurato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: strade extraurbane, autostrade, marciapiedi);
- › veicolo con caratteristiche tecniche difformi rispetto a quelle previste dal decreto dirigenziale 18/08/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ed in generale dalla regolamentazione in materia e/o difformi dal prototipo omologato in conseguenza delle modifiche apportate, comprese quelle al software e all'hardware.

Nei predetti casi l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza della inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto.

### Articolo 3 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto l'Impresa consegna, nei modi e termini previsti dalla legge, per ogni veicolo una attestazione che contiene:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati del contrassegno identificativo del veicolo;
- la forma tariffaria;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione per l'annualità successiva e la classe di conversione universale (CU) se opera una forma tariffaria che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo;
- l'indicazione degli eventuali importi delle franchigie richieste e non corrisposte dall'assicurato;
- il numero dei sinistri provocati nel corso degli ultimi cinque anni, anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, è stato assicurato presso impresa diversa. Per sinistri provocati si intendono:  
i sinistri pagati, anche a titolo parziale, distinti fra sinistri con responsabilità principale e responsabilità paritaria, con indicazione, solo per quest'ultimi, del grado di colpa;
- la firma dell'assicuratore.

L'Impresa consegna l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso anche nei casi di cessazione definitiva della circolazione del veicolo conseguente ad eventi che abbiano comportato la cancellazione del contrassegno identificativo avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei due mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti di durata inferiore ad un anno;
- contratti a fronte dei quali non è stato maturato il periodo di osservazione per annullamento, risoluzione anticipata, mancato pagamento del premio o di una rata di premio

### Articolo 4 - MANTENIMENTO DELLA CLASSE DI MERITO

L'assicurato conserva la classe di merito nei casi di:

1. CANCELLAZIONE DEL CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO;
2. FURTO DEL VEICOLO.

Nel caso di inclusione di un nuovo veicolo, fermo il proprietario assicurato, è possibile usufruire della classe maturata dal veicolo escluso, se il nuovo veicolo da assicurare (includere) è della stessa tipologia.

Le operazioni di inclusione ed esclusione devono essere contestuali.

### Articolo 5 – DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Ai sensi dell'art.143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

### Articolo 6 – GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia in ambito penale.

## FORMA TARIFFARIA – TARIFFA PREMIO FISSO

Questa formula tariffaria prevede che il premio rimanga fisso anche nel caso di sinistri.